ANNO XXVII - Numero 144 Lunedì, 24 MAGGIO 1915

L'UNIONE SARDA

ASSOCIAZIONI
Anno L. 15,00 — Semestre L. 8,00 — Trimestre L. 4,50 — Mese L. 2,00
Per l'Estero spese postali in più
Un numero Centesimi 5 - Arretrato Centesimi 10
I manoscritti non si restituiscono

CAGLIARI
DIREZIONE - Viale Regina Elena (Terrapieno)
AMMINISTRAZIONE - Viale Regina Margherita 20, p. t.
TELEFONO: Direzione 209 — Amministrazione 113
TELEGRAMMI: UNIONE SARDA CAGLIARI

INSERZIONI
Per ogni linea o spazio di linea corpo 7 in colonna L. 3 — Dopo la firma del gerente L. 1,00
Ultima pagina ridotta in 12 colonne: L. 0,50 — Avvisi economici e corrispondenze private centesimi 5 a parola, col min. no di L. 1 — Pagamento anticipato
Dirigersi esclusivamente all'Ufficio di Pubblicità HAASENSTEIN & VOGLER
CAGLIARI — Corso Vittorio Emanuele N. 14 piano 2°
ed alle sue succursali a Bari, Bologna, Catania, Ferrara, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Roma, Torino, Venezia, Vicenza, e all'Estero

La dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria

Gli odierni provvedimenti straordinari emanati dal Governo

(SERVIZIO TELEGRAFICO DELL'"UNIONE SARDA")

(DAL SUPPLEMENTO D'IERI)

Conflitto fra austriaci ed alpini italiani

ROMA, 22 (n. t. p.) — Il *Giornale d'Italia* pubblica che un grave conflitto ha avuto luogo alla frontiera tra i nostri alpini ed un drappello austriaco.

I soldati austriaci, abbastanza numerosi, si sarebbero introdotti in territorio italiano e gli alpini, accortisene, li hanno inseguiti a fucilate, costringendoli a varcare un'altra volta la frontiera.

Il Consiglio dei Ministri

ROMA, 22 (n. t. p.) — Stamane si è riunito il Consiglio dei Ministri, il quale, principiato alle 10,30, è finito alle 12,40.

I colloqui d'oggi alla Consulta

ROMA, 22 (n. t. p.) — Oggi, alla Consulta, si sono succeduti numerosi ed importanti i colloqui. Quasi tutti gli ambasciatori e ministri delle potenze belligeranti e neutre sono stati ricevuti dall'on. Sonnino, il quale, uscito dal suo dicastero alle 10,15 per recarsi al Consiglio dei ministri, vi rientrò quasi subito.

Alle 10,30 andò alla Consulta l'ambasciatore russo De Giers, che vi si trattenne fino alle 11,40.

Lo seguì, alle 11,45, Naby bey ambasciatore della Turchia, che si trattenne al Ministero degli Esteri fino alle 11,55 e, cinque minuti dopo, alle 12 precise, vi entrò un consigliere dell'ambasciata austriaca, che vi rimase tre quarti d'ora.

Quasi contemporaneamente vi si recò il rappresentante della Svizzera, che, entrato alla Consulta alle 12,5 vi si trattenne fino alle 12,35.

Notata la brevità dei colloqui nel pomeriggio del principe di Bülow e del barone Macchio. Il primo si recò alla Consulta alle ore 15,25 e ne uscì dieci minuti dopo. Il secondo vi entrò alle 16,25 e ne uscì alle 16,45.

Nella stessa ora veniva ricevuto l'ambasciatore di Francia, Barrère.

Le conferenze del Re

ROMA, 22 (n. t. p.) — Oggi, si recò a Villa Ada, e ricevette col Re, il principe Zeppelli e l'Ammiraglio Aubry.

Alle 17,30 è arrivato da Napoli il Duca d'Aosta che si è recato direttamente al Quirinale.

Una corazzata francese incrocia davanti a Genova

ROMA, 22 (n. t. p.) — Telegrammi da Genova recano che, fin dal pomeriggio di ieri, incrocia davanti a quel porto una corazzata francese, la quale è evidentemente incaricata di attendere al varco i piroscafi austriaci e tedeschi, che la guerra europea ha immobilizzato nel porto di Genova.

Macchio parte stasera

ROMA, 22 (n. t. p.) — Nei circoli diplomatici si assicura che stasera, col treni della notte, partirà per l'Austria il barone Macchio.

Il Papa per i feriti

ROMA, 22 (n. t. p.) — Il *Giornale d'Italia* afferma che, in caso di guerra, il Vaticano darà il suo contributo a vantaggio dei soldati feriti nei campi di battaglia, ponendo a disposizione delle autorità militari i migliori suoi locali, che sono attualmente occupati dai collegi ecclesiastici.

La dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria

ROMA, 23. (u.s.)

La "Tribuna„ pubblica:

Ci consta in modo sicuro che oggi l'Italia ha dichiarato la guerra all'Austria-Ungheria.

I passaporti furono consegnati oggi alle ore 15,30 all'ambasciatore Macchio, che lascerà Roma stasera o domattina.

L'ambasciatore d'Italia a Vienna, Duca d'Avarna, fu richiamato.

Lo stato di guerra fra l'Italia e l'Austria comincierà domani 24.

Alla Consulta

I passaporti al barone Macchio

ROMA, 23 (n. t. p.) — Oggi alle ore 15,30, l'ambasciatore d'Austria, barone Macchio, si è recato alla Consulta trattenendosi con l'on. Sonnino per circa un quarto d'ora.

La *Tribuna* afferma che in questo colloquio sono stati consegnati all'ambasciatore austriaco i passaporti.

Sempre secondo lo stesso giornale, Macchio lascierà Roma stasera o, al più tardi, domattina.

L'Ambasciatore di Francia

ROMA, 23 (n. t.) — Verso le ore 16 di oggi si è recato alla Consulta l'ambasciatore di Francia, Barrère.

Trovandosi in quel momento l'on. Sonnino a colloquio col barone Macchio, l'ambasciatore di Francia fu ricevuto dal segretario generale, commendatore De Martino.

L'Ambasciatore d'Inghilterra

ROMA, 23 (n. t. p.) — Alle ore 16,15, pochi minuti dopo l'uscita dell'ambasciatore di Francia, si è recato alla Consulta l'ambasciatore d'Inghilterra Sir Rennel Rodd.

Anche il diplomatico inglese fu ricevuto dal comm. De Martino.

Il Consiglio dei Ministri

ROMA, 23 (n. t. p.) — Alle ore 17 precise si è riunito a Palazzo Brancaccio il Consiglio dei ministri.

I Ministri al Quirinale

ROMA, 23 (n. t. p.) — Alle 8,15 si recarono al Quirinale per la firma reale i ministri. Dopo tre quarti d'ora tutti i ministri lasciarono il Quirinale, fatta eccezione dei ministri militari Zeppelli e Viale, che s'intrattennero con il Sovrano in una conferenza durata un'ora.

All'uscita del presidente del Consiglio un numeroso gruppo di cittadini ha salutato con vivissimi applausi l'onorevole Salandra che si diresse a Palazzo Braschi.

Nuove saranno altre chiamate alle armi

ROMA, 23 (n. t. p.) — Il *Messaggero* reca che immediatamente ne ci saranno altre chiamate alle armi. I provvedimenti finora emanati portano un contingente d'uomini che si crede sufficiente a fronteggiare i bisogni del primo periodo di guerra.

Gli ambasciatori presso il Vaticano non partirebbero

ROMA, 23 (n. t. p.) — Già da qualche giorno s'era diffusa la voce che, allo scoppio delle ostilità, gli ambasciatori e i ministri delle potenze belligeranti, accreditati presso la Santa Sede, abbiano lasciato Roma. Ora invece i giornali pubblicano che, da fonte ufficiale si assicura che il Governo italiano invierà a Roma, per parte di Roma, i diplomatici presso il Vaticano.

Anzi, a questo proposito, nei circoli cattolici si ritiene che il Governo non vorrà la legge delle guarentigie, ma anzi applicherà l'art. 11 della legge del 1871, con la tradizionale frase da lui sua, sia per quanto concerne la lettera come lo spirito della disposizione.

Se perciò gli ambasciatori presso il Vaticano lasceranno la capitale, significherà che ciò essi dispongono spontaneamente e liberamente.

La cessazione dei servizi postali con l'Austria-Ungheria

ROMA, 23 (n. t.) — Il Ministero delle Poste e Telegrafi comunica:

Essendo da oggi i servizi postali con l'Austria-Ungheria.

Gli oggetti e i valori accettati per l'Impero Austro-Ungarico si restituiranno ai mittenti, seguendosi le norme vigenti.

L'on. Pais colonnello dell'esercito

ROMA, 23 (n. t. p.) — Il *Messaggero* reca che, dietro sua domanda, il deputato del collegio d'Oneri, il veterinario cav. Pais, è stato chiamato in servizio col grado di colonnello.

L'atto del vecchio garibaldino, vissuto nel mondo politico romano e nei circoli militari, suscitò ammirazione, e stato vivamente elogiato.

Il Duca d'Aosta raggiunge il suo corpo d'armata

ROMA, 23 (n. t.) — Il Duca d'Aosta, accompagnato dai suoi aiutanti di campo e di bandiera, è partito stasera.

Il Duca d'Aosta si è recato a raggiungere il Corpo d'Armata che comanda.

L'entusiasmo dei richiamati romani

ROMA, 23 (n. t. p.) — La città è entusiasta. Da tutte le finestre sventolano bandiere tricolori.

La cittadinanza, per le strade, nei caffè, nei pubblici ritrovi, commenta le ultime notizie, diffuse dalle edizioni speciali dei giornali, con sempre crescente entusiasmo.

Il distretto militare è affollatissimo di gente. I popolani improvvisano brevi dimostrazioni patriottiche.

I giorni dal 24 al 28 maggio devono considerarsi festivi

ROMA, 23 (n. t.) — Oggi è stato firmato da S. M. il Re un decreto, col quale si dispone che, a tutti gli effetti dell'adempimento delle obbligazioni civili e commerciali, sono considerati festivi i cinque giorni consecutivi a datare dal 24 maggio corr.

La Direzione Romana dell'Azione Cattolica ai cattolici romani

ROMA, 22 (n. t. p.) — I giornali recano che la Direzione Romana dell'Azione Cattolica, ha votato un ordine del giorno affermante essere dovere dei cattolici italiani di affrontare il cimento, ove la Patria è chiamata per il raggiungimento delle nazionali aspirazioni e dei nuovi confini.

L'ordine del giorno invita la gioventù per la difesa delle armi italiane, la quale studi durature, la patria italiana dei popoli in base agli ideali ed al principio della nazionalità ed invita il paese compiere verso le generose della civiltà cristiana.

Decreti di carattere economico

ROMA, 23 (n. t.) — Fra i decreti firmati stamane da S. Maestà il Re, due riguardano provvedimenti di carattere economico, intesi ad agevolare il credito nel periodo della guerra.

Col 1° di questi decreti vengono assimilate le anticipazioni consentite a favore delle casse di risparmio ordinarie e terzo pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e cartelle fondiarie e si autorizzano a garanzia di siffatte operazioni anche le delegazioni sulla corrispondente e sui contributi consorziali, rilasciate da provincie, comuni e consorzi.

Le Società cooperative di credito e Casse rurali cooperative che riceviano depositi a risparmio avranno facoltà di ricorrere per anticipazioni al detto fondo di biglietti, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie delle Casse di risparmio ordinarie.

Col 2° degli accennati decreti è autorizzato l'aumento, fino a 40 milioni del capitale del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, costituito, a norme col R.° decreto 20 dicembre 1914 dai tre Istituti di emissione, da alcune Casse di risparmio del Monte dei Paschi di Siena e dall'Istituto delle Opere Pie di S. Paolo in Torino.

A fornire l'aumento del detto capitale possono contribuire altre Casse di risparmio, e, occorrendo Istituti di credito ordinario e popolare. Così le operazioni del Consorzio potranno raggiungere complessivamente la somma di 400 milioni di lire, ma non dovranno superare cinque volte il valore del capitale versato. E le operazioni, che qui limitate allo sconto di cambiali con la garanzia di titoli industriali, potranno estendersi mercè la autorizzazione del pegno di materie prime provenienti dall'estero, ed anche di materie semi manufatte e manufatte, non soggette a sensibili oscillazioni di prezzo o a facile deperimento.

Il Consorzio potrà pure scontare Note di pegno di magazzini generali legalmente costituiti e cambiali a carte ed società e ditte industriali, emesse in garanzia sussidiaria del pegno di titoli e di merciaccie, purchè le cambiali siano munite di almeno due firme notoriamente solvibili.

Lo sconto di queste cambiali potrà essere fatto dal Consorzio al saggio di un mezzo per cento inferiore a quello normale.

Lo stesso decreto dispone per la costituzione di un fondo di garanzia a prestito del capitale del Consorzio.

Per l'eventuale limitazione dei servizi telegrafici e telefonici

ROMA, 23 (n. t.) — Sua Maestà il Re ha firmato oggi il seguente decreto:

Vista la legge 22 maggio 1913, n.° 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per le Poste e Telegrafi, d'accordo coi ministri dell'Interno, degli Esteri, delle Colonie, della Guerra, della Marina e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° — Il Governo del Re ha facoltà di sospendere modificare e limitare il servizio telegrafico, telefonico e radiotelegrafico interno e con l'estero, come riterrà opportuno.

Art. 2° — Il Governo del Re ha facoltà di fare interrompere l'esercizio delle linee telegrafiche, appartenenti a provincie, comuni e società private, e, sententi ferrovie e tramvie, come pure di far sorvegliare da funzionari dello Stato l'esercizio di dette linee e di far eseguire al servizio pubblico gli uffici telegrafici, servendosi le linee medesime.

Art. 3° — Le disposizioni del regolamento del servizio in guerra, parte 2ª servizio delle intendenze, servizio telegrafico, approvato con R.° Decreto 5 aprile 1894, n.° 111, e modificato coi R.i decreti 10 giugno 1906 n.° 425; 10 dicembre 1908 n.° 701 e 22 novembre 1914 n.° 1425 sono estese al servizio telefonico in quanto sono applicabili.

Dato a Roma, il 23 maggio 1915.

Vittorio Emanuele
Salandra — Ricci — Sonnino — Martini — Zeppelli — Viale — Carcano.

Straordinari provvedimenti di Pubblica Sicurezza

ROMA, 23 (n. t.) — Sua Maestà il Re ha firmato oggi il seguente decreto:

In virtù dei poteri straordinari, conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915 n.° 671;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto coi ministri della Guerra e della Marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° — Le disposizioni contenute nelle leggi di pubblica sicurezza e nei relativi regolamenti son temporaneamente modificate come segue:

Art. 2° — Sono proibite tutte le riunioni di cui agli articoli 247 e seguenti del codice penale per l'Esercito e agli articoli 107 e seguenti del codice penale militare marittimo, la circolazione nei versanti di pubblica sicurezza in qualunque parte del territorio dello Stato, i trasporti del poter istruzioni con mezzi col presente e con qualsiasi altro decreto legge dello Stato in materia di pubblica sicurezza, potranno con decreto del ministro dell'Interno, essere affidati a comandanti militari e commissari civili, all'uopo designati. In tale caso tutte le autorità civili e militari, per quanto si riferisce ai servizi di pubblica sicurezza, dipenderanno dai detti comandanti militari o commissari civili.

Art. 3° — Sono vietate le riunioni politiche, le processioni civili e religiose, le passeggiate in forma militare con armi e senza armi e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sono a tali effetti ritenute pubbliche anche le riunioni indette per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate e per lo scopo della riunione e il tema da svolgersi nelle conferenze, e da escludere il carattere privato della riunione. Tale divieto non applicarsi ai, che agli accompagnamenti del viatico ai trasporti funebri.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore ad un mese e con la ammenda non inferiore a L. 50.

Art. 4° — Nei casi di perturbamento nell'ordine pubblico e di gravi pericoli per essi, le associazioni di qualsiasi genere che le abbiano determinati e preparato e che in qualunque modo abbiano preso parte, possono essere immediatamente sciolte, i locali potranno essere perquisiti e chiusi, le armi, i registri e gli altri oggetti sociali potranno essere sequestrati.

Art. 5° — Si potranno per ragioni di ordine pubblico revocare e sospendere le licenze di fabbricazione, di introduzione e di vendita di armi improprie e si potrà ordinare il divieto di esercizio di fucine, anche della fabbricazione del trasporto, della vendita e della detenzione di materie esplosive.

Si potranno altresì revocare le licenze di porto d'armi, anche fuori dei casi previsti dalla prima parte dell'articolo 18 della legge di pubblica sicurezza.

La facoltà conferita al ministro dell'interno dal secondo comma dell'articolo stesso è delegata al prefetto della provincia, al comandante militare e al commissario civile, nella sua circoscrizione sia parente il servizio di pubblica sicurezza.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni cinematografiche e cinematografiche e le altre produzioni teatrali anche se anteriormente approvate a termini dell'art. 19 della legge di pubblica sicurezza e trattandosi di cinematografie, anche se munite del nulla osta del ministero, potranno essere vietate con provvedimento incondizionato dalle autorità civili o militari che dirige i servizi di pubblica sicurezza.

Possono inoltre dalle autorità essere revocate, per ragioni di ordine pubblico, ovvero sottoposte a speciali restrizioni, anche di tempo, le licenze di apertura dei teatri, cinematografi, caffè, concerti ed altri locali destinati a pubblici trattenimenti.

Art. 7° — Il Prefetto, il comandante militare e il commissario civile possono disporre, per motivi d'ordine pubblico, la chiusura e la sospensione degli esercizi pubblici contemplati nell'art. 19 del relativo regolamento; limitare l'orario di apertura e di chiusura e vietarvi o limitarvi l'esercizio di giuochi.

Il provvedimento dell'autorità e del, la sospensione può altresì essere applicato alle aziende pubbliche e affari pubblici di cui all'art. 69 della citata legge.

Gli alberghi, i locandieri, gli affittacamere e le altre persone autorizzate a dare alloggi oper ricovero, qualora omettano o facciano incompleta la notificazione delle persone alloggiate, ai sensi dell'art. 61 della legge di pubblica sicurezza e dell'art. 41 del regolamento relativo, incorrono nell'ammenda del, l'esercizio, oltre alle pene personali stabilite dalla legge.

In caso di recidiva, dell'esercizio si può chiudere con provvedimento indefinito.

Decorrendo del prefetto, del comandante militare o del commissario civile.

Nei casi in cui sia dichiarata la chiusura temporanea o definitiva di pubblici esercizi o aziende ed i locali di essi non saranno stati chiusi nel termine stabilito, sarà provveduto di ufficio.

Art. 8° — I contravventori al disposto dell'art. 79 della legge di pubblica sicurezza sono puniti con l'ammenda non inferiore a L. 50, e l'autorità locale di pubblica sicurezza, in caso di contravvenzione, farà eseguire d'ufficio, ed a spese del contravventore, l'asporto degli oggetti.

Art. 9° — Oltre che siano rimpatriati con foglio di via obbligatorio, per motivi di pubblica sicurezza, con passaporto tenute nel Comune dal quale vennero allontanati, senza avere ottenuta preventiva autorizzazione dal prefetto, dal comandante militare o dal commissario civile.

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi, e, scontata la pena, saranno tradotti nel Comune di origine della forza pubblica.

Art. 10° — Per ragioni di ordine pubblico, il prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono sospendere le fiere ed i mercati, nonchè la celebrazione di festività civili e religiose e modificare le norme relative alla circolazione delle vie e nelle piazze.

Art. 11 — Nei casi di urgenza, il prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono inoltre dare quei altri provvedimenti, che credano indispensabile per la tutela dell'ordine pubblico nelle materie contemplate nel la legge e nel regolamento di pubblica sicurezza, riferendone immediatamente al ministro dell'Interno.

Art. 12° — Salvo quando è disposto negli articoli tre, nove e dieci, chiunque trasgredisce o non osserva gli ordini del prefetto, del comandante militare o del commissario civile, emanati in forza delle facoltà ad essi concedute dal presente decreto, è punito con l'arresto non inferiore a dieci giorni e con l'ammenda non inferiore a L. 20.

Non sono applicabili per tutte le contravvenzioni contemplate nel presente decreto le disposizioni dell'art. 123 del codice di procedura penale circa la sospensione della esecuzione delle condanne.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono procedere all'arresto dei contravventori colti in flagrante.

Il giudice può spedire mandato di cattura.

Art. 13 — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il Governo autorizzato ad aprire le corrispondenze

ROMA, 23 (n. t.) — S. M. il Re ha firmato oggi il seguente decreto:

Vista la legge 22 maggio 1915 numero 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 31, 72, e 74, del Testo Unico delle leggi postali, approvato con R. Decreto del 21 dicembre 1898, n° 501;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le Poste e Telegrafi, di concerto coi ministri dell'Interno e degli affari esteri, delle Colonie, della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re ha facoltà, a deroga delle disposizioni stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 31, 72 e 74 del Testo Unico delle leggi postali:

A) — di aprire per mezzo di ufficiali dell'esercito e dell'armata o di funzionari civili, espressamente delegati, le corrispondenze chiuse affidate alla posta, ovunque dirette, per accertare se siano in esse contenute notizie concernenti le forze, la preparazione e la difesa militare dello Stato, di procedere, in caso affermativo, al sequestro delle lettere, corrispondenze, e di promuovere a carico dei mittenti le sanzioni di cui la legge 21 marzo 1913, num. 272;

B) — Sospendere il servizio dei pacchi postali spediti da privati;

C) — di sospendere l'invio dei giornali e delle opere periodiche, che vogliano essere spediti di seconda classe.

Dato a Roma, il 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

Salandra, Ricci, Sonnino, Martini, Zeppelli, Viale.